

## 1- IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

### PREMESSA

Negli ultimi otto anni si è assistito ad una netta inversione di tendenza sull'arretrato della giustizia civile e sulla durata media dei processi, come attestano i dati statistici ministeriali, con una sensibile riduzione delle pendenze e la contrazione della durata media dei processi e dei tempi di emissione dei decreti ingiuntivi.

Si tratta di risultati che premiano anche l'impegno organizzativo e lavorativo degli uffici giudiziari e la diffusione delle *best practices* che, spesso, hanno ispirato anche interventi legislativi.

Ciononostante l'arretrato rimane, comunque, il problema maggiore della giustizia civile.

Comincia, però, a porsi la questione della qualità della risposta giudiziaria e della sua "prevedibilità", sempre più a rischio per effetto della esigenza di definizione dell'arretrato, prioritariamente perseguita dagli uffici.

Ancora attuali sono gli argomenti, sempre sostenuti dall'ANM, sulla centralità del tema delle risorse che, per il civile, devono tenere conto dell'esperienza e delle molte difficoltà di cui è costellata la pratica quotidiana del processo civile telematico.

L'ANM è, comunque, pronta a contribuire allo studio di misure migliorative che si pongano come obiettivi i tempi ma soprattutto la qualità dei processi.

Per questo: fermo l'attuale impianto dei riti, già più volte modificato anche in tempi recenti, e ribadita la contrarietà a riforme processuali all'insegna della sola velocizzazione dei processi - le modifiche che si propongono mirano a:

- "tagliare" tempi processuali che possano dirsi effettivamente "morti" e a colpire gli abusi dello strumento processuale,
- valorizzare le potenzialità già presenti nell'attuale impianto codicistico e volte alla "personalizzazione" della procedura incentrata sul case management rimesso alla valutazione condivisa dei protagonisti della singola causa (giudice e parti);

- implementare le potenzialità del processo civile telematico che passa necessariamente per la introduzione dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e del giudice e per l'adeguamento delle norme processuali al sistema informatico.

## PROPOSTA DI MODIFICA

Pur mantenendo la distinzione tra rito ordinario a citazione e rito introdotto a ricorso nei suoi due modelli del rito del lavoro e del rito sommario:

Per il rito ordinario a citazione si propone:

A-1) la razionalizzazione della fase di introduzione e trattazione della causa prevedendo l'autosufficienza, sotto il profilo assertivo e probatorio, degli atti introduttivi e l'anticipazione dello scambio delle memorie difensive - e, con esse, della maturazione delle preclusioni rispetto alla prima udienza di comparizione e trattazione ex art.183 c.p.c. ( attualmente rimandato a dopo la relativa celebrazione) con termini diversificati per le parti a seconda di chi sia il primo a dover rispondere al precedente atto della parte avversaria (la prima memoria sarebbe, dunque, di sola pertinenza dell'attore, a cui poi farebbe seguito la replica del convenuto) e salva la discussione orale dinanzi al giudice;

A-2) quanto alla fase decisoria, l'espressa applicazione delle modalità decisorie ex art. 281 *quinquies*, 2° co e 281 *sexies* c.p.c. (ad oggi formalmente contenute nel capo sul procedimento dinanzi al giudice monocratico) a tutte le tipologie di controversie con conseguente loro diversa collocazione sistematica.

A) Per i riti che si introducono con ricorso ( secondo i due modelli del rito del lavoro e del rito sommario) si propone:

B-1) l'ampliamento "ragionato" della loro applicazione a quelle controversie che, normalmente, si caratterizzano per il numero contenuto di parti e la natura pressoché documentale dell'istruttoria, sempre preservando, per il rito sommario, la possibilità di conversione al rito ordinario;

B-2) l'introduzione di forme di "filtro" in primo grado che consentano al giudice, che rilevi l'inammissibilità e/o palese infondatezza della domanda, di merito e/o cautelare, sulla base delle sole allegazioni del ricorrente, di poter definire la causa con decreto motivato opponibile, che contenga altresì la condanna del ricorrente in favore dello Stato al pari di quel che avviene per le impugnazioni inammissibili e/o infondate ex art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 115/2002.

### **CRITICITA' ATTUALI DELL'ISTITUTO**

Quanto al rito ordinario: è ben nota la farraginosità dell'attuale sistema caratterizzato da una dilatazione dei tempi processuali spesso ingiustificata che: rimette la determinazione della prima udienza alla sola disponibilità delle parti, con il solo limite minimo del termine di comparizione di novanta giorni; prevede una trattazione solo formalmente orale perché, nella pratica, sostituita dalla lunga appendice della trattazione scritta ex art. 183, VI co. c.p.c. - obbligata dalla mera richiesta dalle parti ( secondo l'interpretazione prevalente) - appendice non ben organizzata ( il primo dei tre termini è concesso anche al convenuto che, subito dopo la costituzione, non ha nulla di nuovo su cui rispondere) e spesso inutile ( nella pratica, le memorie sono spesso riproduzioni -anche testuali - di argomenti e richieste già contenuti negli scritti precedenti o nei verbali, oppure occasioni per nuove richieste che si sovrappongono, non sempre in modo coordinato, alle precedenti rendendo assai difficoltosa l'individuazione delle allegazioni e delle richieste rilevanti).

In relazione ai ricorsi, ad oggi il giudice non può filtrare domande del tutto inammissibili e/o palesemente infondate dovendo necessariamente fissare un'udienza per la costituzione del contraddittorio con il conseguente prolungamento dei tempi di cause oggettivamente temerarie.

### **FINALITA' E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA**

La proposta, in consonanza con i risultati di lavori di passate commissioni ministeriali autorevolmente composte, mira a razionalizzare i tempi processuali

con la conseguente responsabilizzazione dei soggetti coinvolti sin dalla prime battute della causa.

In tal modo:

- Si riducono i tempi complessivi;
- i difensori proseguono l'attività di trattazione allorquando sono freschi dello studio necessario ad introdurre la domanda o a resistervi;
- si consente al giudice di arrivare all'udienza di trattazione ( di regola la prima udienza - salva rimessione in termini e/o sanatoria di vizi processuali o di presupposti processuali carenti ) con tutte le definitive allegazioni assertive ed istruttorie delle parti e quindi, di esercitare con piena consapevolezza i poteri di direzione, proposta e impulso che la legge gli attribuisce ( cfr. ex artt. 38, 101, 102, 182, 185 bis, 187 ma anche 281 sexies c.p.c.).

La possibilità di definire *inaudita altera parte* ricorsi palesemente inammissibili con condanna del ricorrente ad una somma in favore dello Stato evita i tempi per stabilire un inutile contraddittorio ed i costi, per la controparte, di un processo, il cui esito è noto sin dalla sua introduzione, sanzionando il ricorrente per una condotta evidentemente temeraria, che impegna inutilmente risorse pubbliche.

## **2- SINTETICITA' E CHIAREZZA DI ATTI E PROVVEDIMENTI PROCESSO CIVILE TELEMATICO**

### **PREMESSA**

L'attenzione degli operatori ai tempi della giustizia ha portato, negli ultimi anni, ad approfondire il tema della tecnica redazionale di atti difensivi e provvedimenti giurisdizionali: atti processuali sovrabbondanti e non chiari concorrono all'allungamento dei tempi del processo, comportando una maggiore sforzo di lettura e comprensione, in violazione del principio del giusto processo, sancito dall'articolo 111 della Costituzione. Il processo, infatti, è giusto se si svolge in tempi ragionevoli.

Inoltre, come efficacemente si è sottolineato da parte degli studiosi, le qualità di esposizione sintetica e sistematica di ogni atto processuale si riverberano di regola su quelli successivi e addirittura si trasmettono dall'una all'altra fase processuale.

La sintesi va intesa, però, come mezzo per veicolare un atto chiaro e comprensibile favorendo, in tal modo, quello che deve rappresentare l'obiettivo prioritario di ogni riforma della giustizia che è la qualità della risposta giudiziaria.

La formalizzazione dei principi di sintesi e chiarezza degli atti di parti e giudici rappresenta altresì, l'adeguamento normativo alle mutate esigenze conseguenti all'implementazione del processo telematico - che non è compatibile con la ponderosità degli atti - ed agli approdi normativi cui si è pervenuti nell'analogo

settore della disciplina del processo amministrativo telematico con l'art. 13 *ter* norme di attuazione del codice del processo amministrativo, introdotto con la legge n. 197/2016.

Sotto altro profilo si impone un adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, modificando opportunamente il codice di procedura civile.

## PROPOSTA DI MODIFICA

1) Inserire nel codice di procedura civile la disposizione secondo cui *"Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera chiara e sintetica"*.

2) Quanto alla modalità di redazione, potrebbe valutarsi la possibilità di introdurre moduli di atti difensivi che prevedano una prima sezione schematica (contenuta in poche pagine) volta all'immediata individuazione degli elementi - fattuali e giuridici - fondanti le domande della parte ed, insieme, a delimitare l'obbligo motivatorio del Giudice, ed una seconda sezione, di carattere argomentativo, in cui si potranno approfondire le difese tecniche con i richiami di giurisprudenza.

3) Intervenire sull'art. 92 c.p.c. prevedendosi la possibilità per il giudice di aumentare e/o diminuire l'importo liquidato a titolo di spese di lite in relazione alla violazione dei criteri di sinteticità e chiarezza.

4) Adeguare le norme processuali all'introduzione del processo civile telematico.

Si evidenzia che, su tale ultimo punto, l'ANM ebbe a rendere parere favorevole su quasi tutti i principi riguardanti l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, contenuti nel disegno di legge delega n. 2284 della precedente legislatura. Si riporta, dunque, lo stralcio del parere reso nella parte di interesse:

- *E' inoltre indubbiamente auspicabile l'"adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche modificando il codice di procedura civile", considerato che, con l'introduzione del PCT obbligatorio, è insorta la necessità di modificare le norme del codice di rito in considerazione dei plurimi profili di interferenza tra norme tecniche, che impongono determinati formati per gli atti processuali inviati dai professionisti esterni, e norme processuali di carattere primario, che non disciplinano tali profili ma dettano principi generali di sanatoria per il raggiungimento dello scopo e la conservazione degli atti.*

- Assumono, quindi, estrema rilevanza le norme sulle conseguenze processuali di atti non inviati nel formato prescritto o di atti introduttivi di tipo diverso inviati telematicamente in uffici non autorizzati o di atti depositati in modo cartaceo ed a tal fine non può che condividersi l'introduzione di una norma (lett. h. punto 6), a carattere generale, che esclude ogni decadenza dell'avvocato in caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma o sullo schema degli atti telematici quando questi abbiano raggiunto il loro scopo.
- E' pienamente conforme, inoltre, all'orientamento maggiormente diffuso nella giurisprudenza di merito l'introduzione del *"divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo"*. D'altra parte, però, in prospettiva futura non potrà non venire in considerazione la circostanza che l'atto redatto in difformità delle specifiche tecniche ha un costo per il sistema: i file immagine pesano di più dei file digitali nativi e non consentono la selezione del testo, il che contrasta con lo scopo del processo civile telematico.
- Risulta inoltre condivisibile *"l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche"*, dovendo tuttavia precisarsi che, allo stato, le maggiori difficoltà si incontrano in caso di deposito di copiosa documentazione all'interno di un unico *file pdf*, il che rende sostanzialmente impossibile per il giudice e le controparti l'esame e lo studio degli stessi, se non mediante stampa cartacea; il deposito di atti e documenti mediante *file* separati non è stata tuttavia oggetto di regolamentazione nelle specifiche tecniche ed è quindi assolutamente auspicabile che sia introdotta al riguardo specifica norma processuale.
- Circa il previsto *"rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo"*, si osserva che se, da una parte, la regola generale dell'accettazione automatica degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice elimina le problematiche insorte, spesso, per la ritardata visibilità degli atti depositati sia per i giudici che per la

controparte, dall'altra, va evidenziato che la funzione del Cancelliere, di filtro tra l'utente esterno (avvocato, consulente tecnico d'ufficio, curatore, etc.), si rivela spesso insostituibile per la corretta ricezione degli atti, ponendo sovente rimedio, ad esempio, ad errori materiali nell'indicazione del numero del procedimento o di registro, con conseguente riduzione dei tempi processuali, ed evitando al contempo anche di gravare i giudici di relative richieste di rimessione in termini.

- Va valutata positivamente anche l'introduzione di *“un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo”*, atteso che ciò esclude l'emissione di provvedimenti giudiziari al riguardo.
- Risulta sostanzialmente opportuna anche la graduale estensione dell'obbligo di deposito, in via telematica, dei provvedimenti giudiziari, dovendo, tuttavia, allo stato, escludersi i verbali di udienza qualora non venga al contempo assicurata la piena e competente assistenza dei giudici in udienza da personale qualificato per la verbalizzazione delle relative attività.
- Si reputano parimenti opportune le previsioni relative alla *“individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti”*, la *“conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute”* o la *“previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico; la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo al giudice dell'opposizione, ivi compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico”*, *“l'implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria”* o la *“messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione del*



*processo verbale con modalità automatiche, prevedendo che in tal caso non si proceda alla redazione del processo verbale in altra forma*"; tali disposizioni rispondono appieno, infatti, ad esigenze più volte segnalate dagli Uffici e dagli stessi utenti, interni ed esterni, del PCT, risolvendo numerose criticità insorte a seguito della sua introduzione.

- Diversamente per il punto che prevede : *“la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, anche telematica, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere”*. A tal fine, si reputa di procrastinare l'intervento che modifica le modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva a quando il sistema potrà dotarsi di un registro pubblico nazionale, quanto meno per le PPAA, consultabile per numero di titolo esecutivo, da cui possa controllarsi l'eventuale utilizzo di un titolo esecutivo in precedenti procedure esecutive eventualmente intraprese sulla base dello stesso e tanto per scongiurare il rischio di contegni abusivi che, purtroppo, si registrano nella pratica.
- Può parimenti contribuire a ridurre la durata dei processi nel caso di acquisizione, ad esempio, di prove delegate, *“la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza”*, rivelandosi quindi indubbiamente utile una siffatta innovazione.
- Rispondono altresì ad un'esigenza diffusamente avvertita dalla classe forense le norme riguardanti la notifica, in via esclusiva, ad imprese o professionisti a mezzo Posta Elettronica Certificata con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, essendo stato altresì previsto che *“in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificare sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*, e *“all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche”*. Tale

disciplina è pienamente conforme all'esigenza di snellimento delle procedure di notificazione; infatti, l'aver previsto che, laddove l'esito negativo della notifica sia addebitabile al destinatario (come avviene per le imprese che, contravvenendo all'obbligo normativo ex art. 16 D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in L. 28/01/2009, n. 2, di munirsi di valido indirizzo PEC con relativo onere di diligente controllo della perdurante correttezza e funzionamento del medesimo, si rendono di fatto irreperibili in via telematica), il notificante non debba ricorrere al rinnovo della notifica in via ordinaria, consente di ridurre considerevolmente costi e tempi di perfezionamento della notifica. Si ritiene quindi opportuno che la notificazione a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53 sia prevista come riservata esclusivamente ai soggetti diversi da quelli dianzi indicati, eliminando altresì la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine, prevedendo poi che l'avvocato debba allegare alla copia da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione, attribuendo inoltre all'avvocato e al dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale, e prevedendo che, quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificare, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione debba comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, residuando, infine, le notificazioni mediante ufficiale giudiziario esclusivamente quando: l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore, o il difensore attesti che per specifiche ragioni oggettive, da individuare mediante decreto legislativo, non sia possibile procedere come dianzi indicato, sia fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario.

Da ultimo risponde ad una condivisibile esigenza di semplificazione prevedere che, qualora la notificazione sia eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche, rispettivamente, all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale.

### **CRITICITA' ATTUALI DELL'ISTITUTO**

Si sono illustrate, nella premessa, gli effetti negativi che atti sovrabbondanti e poco chiari riverberano sul processo sia in termini di tempi che di qualità della risposta giudiziaria.

Si richiamano le considerazioni già svolte in merito alla modifica delle norme del codice di rito ai fini di un loro adeguamento all'introduzione del PCT.

### **FINALITA' E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA**

Come anticipato nella premessa, la chiarezza degli atti processuali è presidio di "qualità" della risposta giudiziaria, obiettivo primario del giusto processo. Infatti, la corretta struttura del discorso aiuta il progredire logico del ragionamento, esclude l'inutile ripetitività dell'argomentare e favorisce il confronto costruttivo tra le parti e con il giudice.

La corretta formulazione dell'atto processuale telematico, rispondente a principi di sinteticità e chiarezza, nonché idoneo, nel concreto, a consentire l'immediata individuazione dei dati essenziali della controversia, al fine di facilitare la lettura e la comprensione da parte di tutti i soggetti del processo, oltreché "precipitato" del principio di lealtà processuale, costituisce ormai esigenza prioritaria per la gestione del fascicolo processuale, anche telematico.

In merito alla modifica delle norme del codice di rito ai fini di un loro adeguamento all'introduzione del PCT, si richiamano le considerazioni già anticipate in relazione ai punti riguardanti le singole proposte.

### **3- IL TRIBUNALE DELLE IMPRESE**

#### **PREMESSA**

Il “Tribunale delle Imprese” è stato introdotto con DL. 24/1/2012 n.12 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 ed è stato costituito presso i più grandi uffici giudiziari, su base tendenzialmente regionale (in numero di 22: Ancona, L’Aquila, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia).

Con delibera 11 luglio 2012 il Consiglio Superiore della Magistratura, in ragione delle specificità di ogni sede, ha indicato più modelli organizzativi : 1) il mantenimento delle due sezioni già specializzate (rispettivamente, in diritto societario e in diritto industriale e proprietà intellettuale) con un coordinamento tra le stesse attraverso la nomina di un coordinatore (presidente del tribunale o uno dei due presidenti di sezione; tale soluzione è stata quella adottata, ad es., presso i Tribunali di Milano e di Roma); 2) l’accorpamento delle due sezioni già specializzate con predisposizione di due collegi; 3) una sezione unica con collegi specializzati.

Secondo i dati del Ministero della Giustizia (DGStat), le sopravvenienze non sono elevate e variano molto da sede a sede. In particolare, in sei Tribunali le sopravvenienze sono state inferiori a 100 cause all’anno.

Il tasso delle definizioni in tutti i Tribunali è molto alto; nei principali Tribunali (Milano, Roma, Napoli, Torino, Venezia) i tempi si sono ridotti rispetto a quelli “ante riforma” e si è accresciuta la “tenuta” dei provvedimenti rispetto al secondo grado. Il dato delle definizioni va letto tenuto anche conto del tipo di procedimento usualmente utilizzato nella materia societaria e in quella della proprietà industriale e intellettuale, ossia l’agile e veloce procedimento cautelare che si esaurisce in due fasi processuali, la prima fase e quella del reclamo. Varia anche, da sede a sede, la tipologia delle cause: ad es. il Tribunale di Milano ha rilevante contenzioso nella materia della proprietà industriale e intellettuale, il Tribunale di Roma ha il primato nella materia degli appalti pubblici, in conseguenza del luogo di stipula dei relativi contratti e della sede delle stazioni appaltanti (quali i Ministeri, le società in mano pubblica, le concessionarie di pubblici servizi).

Sempre secondo i dati del DGStat, il volume totale nazionale dell’ultimo anno solare ammonta a circa 6.300 - 6.500 affari complessivi iscritti all’anno nei Tribunali delle Imprese italiani.

Attualmente, rientrano nella competenza del Tribunale delle Imprese: le controversie in materia di proprietà industriale (marchi, modelli e brevetti d’invenzione, tutela delle informazioni riservate, concorrenza sleale « interferente »), le controversie in materia di diritto d’autore; le controversie relative alla violazione della normativa nazionale per la tutela della concorrenza (articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287), le controversie relative alla violazione della normativa dell’Unione europea ex artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che incidono sul commercio degli Stati membri dell’Unione, le controversie relative a “contratti pubblici di appalto di rilevanza comunitaria”, tutte le controversie societarie relative a: a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo

comma, e 2506-ter del codice civile; b) trasferimento delle partecipazioni sociali o a ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture "di rilevanza comunitaria" dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

### **PROPOSTA DI MODIFICA**

(normativa interessata: con DL. 24/1/2012 n.12  
conv. con legge 24 marzo 2012, n. 27)

- L'ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate che includa anche: le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale; le controversie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita, di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 145/2007 e successive modificazioni; le azioni di classe in materie di competenza delle Sezioni; le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'art. 2341 bis, comma 3, c.c.; le controversie di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 168/2003 e successive modificazioni, relative a società di persone; gli appalti pubblici (sia "sopra" che "sotto soglia comunitaria").
- verifica del mantenimento o meno dell'attuale numero delle sedi giudiziarie in cui sono collocate le sezioni specializzate con rideterminazione delle stesse in moduli organizzativi dotati di maggiore autonomia ma, comunque, di flessibilità interna;

- La eliminazione del limite della decennialità di permanenza dei giudici assegnati alla sezione;
- Razionalizzazione dell'impianto previo coordinamento delle normative che disciplinano la materia.

### CRITICITA' ATTUALI DELL'ISTITUTO

Le realtà dei Tribunali delle Imprese, nelle diverse Regioni, come visto, sono diverse variando sia le sopravvenienze, comunque non elevate in nessuna sede, sia la tipologia di contenzioso.

Gli attuali esigui numeri delle sopravvenienze hanno, nella quasi totalità dei Tribunali, comportato l'assegnazione alle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa anche di materie molto diverse (ad es. la materia dei contratti bancari), con conseguente depauperamento degli obiettivi che con tale normativa si prefiggeva il legislatore, ossia la specializzazione del Giudice, la rapidità e "qualità" delle decisioni e la uniformità dei principi giurisprudenziali.

Manca, inoltre, nei recenti interventi di riforma, un generale coordinamento: il D.Lgst. n. 3 del 2017 - che ha recepito la Direttiva 2014/104/UE relativa alle azioni di risarcimento del danno *antitrust* - ha concentrato la competenza nella materia ai soli tre Tribunali delle Imprese di Milano, Roma e Napoli; nel disegno di legge delega A. C. 3671-bis recante *"Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza"*, al principio di cui all'art.1 lett. m) volto ad *"assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata: 1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione (...)*. La portata in concreto di questa norma potrebbe essere di rilievo nei tribunali delle imprese più importanti, sia dal punto di vista quantitativo (sopravvenienza di procedimenti normalmente assegnati alla sezione che si occupa di procedure concorsuali), sia dal punto di vista qualitativo, posto che comporta l'applicazione di norme e principi propri del giudice fallimentare e della crisi di impresa, con effetto sulla specializzazione del giudice che la riforma intende perseguire. L'espressione *"cause che da esse derivano"*, inoltre, andrebbe specificata, potendo in astratto applicarsi ad un novero di cause tali

da ricomprendere le revocatorie e le azioni di responsabilità verso organi gestori e di controllo. Questo effetto è poi probabilmente destinato ad acuirsi se si considera l'art. 4, nella parte in cui riguarda le ulteriori "procedure di allerta", peraltro implicanti compiti gravosi in capo al Presidente della sezione specializzata.

## FINALITA' E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA

L'ampliamento della competenza in materie prossime a quelle già attribuite ai Tribunali dell'Impresa eviterebbe la despecializzazione insita nella ricordata prassi di attribuire alle sezioni specializzate, in riequilibrio, materie affatto diverse da quelle proprie. Naturalmente, l'eventuale inclusione di materie contigue ma diverse dal sistema del diritto societario ed del diritto industriale e della proprietà industriale dovrebbe essere accompagnato dall'adozione, nell'ambito delle Sezioni specializzate, di modelli organizzativi flessibili tali da preservare la specializzazione del Giudice nei diversi ambiti.

Pare inoltre opportuna un'ulteriore razionalizzazione delle sedi giudiziarie in cui sono collocati i Tribunali delle Imprese al fine di una maggiore efficienza del servizio e per una più razionale utilizzazione delle risorse umane e il raggiungimento di elevati livelli di specializzazione dei giudici addetti, in linea con quanto avviene negli altri Paesi Europei ( come ad esempio la Francia ed il regno Unito), in cui il contenzioso che coinvolge i più rilevanti momenti della vita delle imprese è concentrato in una o in poche sedi.

In questa medesima linea si pongono le ulteriori proposte in merito alla rimodulazione della tipologia organizzativa del Tribunale delle Imprese ed al superamento del limite decennale di permanenza in sezione dei giudici, interventi entrambi tendenti a preservare nel tempo la ricchezza dell'esperienza e della specializzazione, acquisite nelle sezioni, ed evitare le inevitabili criticità nella qualità della risposta giudiziaria conseguenti a *turn over* forzati ed a volte massivi.



## 4-IL GIUDIZIO DI APPELLO

### PREMESSA

È cosa risaputa che il giudizio d'appello ha pagato il prezzo più alto, in termini di accumulazione di processi arretrati, per la realizzazione della riforma del giudice unico di primo grado.

La soppressione delle preture -senza gli opportuni adeguamenti degli organici delle corti d'appello - ma anche la scarsa qualità dell'opera delle sezioni stralcio, istituite per lo «smaltimento» delle cause pendenti al 30 aprile 1995 - hanno riversato sulle corti di appello una crescente quantità di impugnazioni, col risultato di estendere la durata dei processi oltre i limiti della ragionevolezza.

Essendo mancati preventivamente lo studio delle conseguenze di una riforma così importante e l'apprestamento delle necessarie risorse ( in termini di organici e di mezzi), gli interventi successivi, costituiti da occasionali aggiustamenti legislativi diretti a rimediare gli effetti indesiderati, non sono stati in grado di risolvere le croniche inefficienze causate dal ricordato difetto originario.

Negli ultimi anni si è diffusa la consapevolezza che, per affrontare l'enorme arretrato delle Corti di Appello, è necessario associare all'aumento dell'efficienza e della capacità «produttiva» dell'amministrazione giudiziaria

alcuni strumenti acceleratori e selettivi che, infatti, sono stati mobilitati dal legislatore per scoraggiare l'abuso delle impugnazioni e garantire il necessario tecnicismo della difesa.

Il giudizio di appello può oggi contare su un complesso di strumenti che, opportunamente valorizzati nella concreta organizzazione degli uffici e del lavoro dei giudici, sono certamente idonei agli scopi perseguiti: 1) il c.d. filtro in Appello di cui all'art. 348 bis c.p.c., introdotto dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012; 2) la ulteriore riduzione dei casi di ammissione di nuovi mezzi istruttori (con la nuova formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c.); 3) la determinazione analitica, nel nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., degli specifici contenuti dell'atto di Appello; 4) l'espressa previsione, per l'appello, di un giudizio «abbreviato» secondo il modello dell'art. dall'art. 281 sexies c.p.c.; 5) la previsione di una sanzione pecuniaria per le istanze di inibitoria inammissibili o manifestamente infondate; 6) la previsione del doppio contributo unificato posta a caso del soccombente dall'art. 13 del TU sulle spese di giustizia.

I rimedi processuali e le *best practices* organizzative, però, non sono, da soli, in grado di eliminare l'enorme arretrato che grava soprattutto su alcuni uffici giudiziari e vede nella irrazionalità della geografia giudiziaria una delle sue maggiori cause.

I magistrati sono distribuiti in modo non omogeneo: in alcune Corti d'Appello il carico di lavoro è notevolmente inferiore a quello che si registra in altre Corti d'Appello.

I dati più aggiornati confermano che Roma e Napoli sono le uniche corti di appello, a livello nazionale, a superare il 15% della media delle pendenze nazionali e da sole rappresentano circa il 35% del complessivo arretrato. Tutte le altre Corti di Appello, anche metropolitane, hanno pendenze complessive non confrontabili con quelle di Roma e Napoli. Milano ad esempio ha una pendenza pari a 12.655 procedimenti, e viene dopo altre Corti come Bari, Bologna, Lecce e Firenze.

## **PROPOSTA DI MODIFICA**

I dati riportati in premessa evidenziano la estrema criticità dello stato dell'arretrato delle Corti d'Appello e dimostrano la necessità di interventi sulla geografia giudiziaria e, comunque, di un piano straordinario per gli uffici più gravati che sarebbe in grado di risolvere i problemi principali legati all'accumulo dell'arretrato su base nazionale.

Sono queste le misure che l'ANM ritiene di dover sollecitare ritenendo che gli strumenti normativi, acceleratori e selettivi, già in essere nel rito di Appello, consentano, in condizioni normali, ai giudici ed ai dirigenti delle Corti di organizzare al meglio il lavoro in funzione di una risposta di giustizia rapida e di qualità.

Il problema resta, e si manifesta in tutta la sua drammaticità, per quelle Corti in cui la zavorra dell'arretrato, le scoperture di organico, l'assenza di specializzazione rendono ardua l'effettiva realizzazione di programmi organizzativi all'insegna delle *best practices*.

In tali condizioni, ulteriori riforme sul rito rischiano di rimanere lettera morta proprio nelle realtà più in difficoltà.

L'unica prospettiva di riforma che potrebbe giovare agli uffici, a prescindere dalle condizioni date, è quella che incida sulla semplificazione della motivazione con l'ampliamento dell'utilizzo del provvedimento dell'ordinanza (soggetta a ricorso per cassazione) in funzione decisoria.

In tal senso, potrebbe sperimentarsi anche la possibilità di una ordinanza a motivazione succinta ed "eventualmente provvisoria", resa a verbale all'esito della camera di consiglio, la cui stabilizzazione sarebbe rimessa alla valutazione del soccombente che, ove non soddisfatto, potrebbe chiedere al Collegio, entro un termine perentorio, la stesura della motivazione per esteso ai fini della sua successiva impugnazione in Cassazione.

Si tratta di modifiche che, non richiedendo una complessiva riorganizzazione del lavoro, si adattano anche agli uffici più gravati consentendo di recuperare, dalla semplificazione dell'attività motivatoria, maggior tempo per lo studio e la decisione delle cause.

## 5-ESECUZIONE FORZATA

### PREMESSA

L'esecuzione forzata, veicolo di effettività della tutela giurisdizionale, rientra a pieno titolo nel diritto di accesso al giudice che deve essere inteso anche come possibilità di ottenere concreta soddisfazione della propria pretesa in sede esecutiva.

E' quindi comprensibile l'attenzione riservata dal legislatore negli ultimi anni ai procedimenti esecutivi nell'evidente obiettivo di rendere gli stessi più celeri ed efficienti e, quindi, per questa strada, di tutelare in modo più adeguato i diritti di credito.

Quello di realizzare un processo esecutivo efficace è stato indicato, da più parti, come un obiettivo "strategico" per evitare che i ritardi nel recupero dei crediti incidano sulla competitività del sistema economico e scoraggino investimenti nel nostro Paese.

Si è infatti stimato in oltre un punto percentuale la crescita del Prodotto Interno Lordo che potrebbe ottenersi con una maggiore efficacia del processo civile ed, in particolare, del processo esecutivo.

Per altro verso la garanzia di un efficace sistema di recupero del credito costituisce un importante strumento di tutela dei cittadini e degli operatori economici evitando un effetto negativo "a cascata" come conseguenza dei

mancati pagamenti: l'inadempimento di un debitore può far sì che anche il creditore entri in una spirale negativa che può metterlo a sua volta in difficoltà. Queste considerazioni sono alla base dell'intenso lavoro degli operatori del settore al fine della sempre più efficace ed efficiente gestione delle vendite pubbliche culminato, recentemente, con l'approvazione e la diffusione, ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura, delle "linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari".

Su un piano generale, occorre, peraltro, rilevare, anche in questo settore, come sia illusorio affidare alle sole norme processuali ed alle *best practices* una efficace tutela dei diritti essendo, in ogni caso, indispensabile prevedere adeguati investimenti, in termini di risorse materiali ed umane, per conseguire gli auspicati risultati.

### **PROPOSTA DI MODIFICA**

- 1) Integrare la disciplina delle vendite telematiche ( di cui al decreto ministeriale n. 32/2015), in modo che si garantiscano omogeneità e certezza in relazione ai criteri di scelta dei gestori della vendita ed alle condizioni economiche loro applicabili imponendo una tariffa fissa uguale per tutti;
- 2) completare le dotazioni tecnologiche dell'UNEP così da consentire di dare piena applicazione all'istituto della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, previsto dall'art. 492 bis c.p.c., come introdotto dal d.l. n. 132/14 convertito in l. n. 162/2014 e successive;
- 3) in tema di espropriazione presso terzi, modificare l'art. 546 c.p.c. nel senso di stabilire il valore del credito azionato al di sotto del quale il terzo deve, a norma della citata disposizione, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte.
- 4) prevedere la possibilità di concedere le misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, non richieste in fase di merito, anche successivamente all'emissione del titolo, allorquando se ne imponga la necessità per effetto dell'inadempimento della controparte;

### **CRITICITA' ATTUALI DELL'ISTITUTO**

**( esposte secondo l'ordine delle proposte di cui al paragrafo che precede)**

- 1) Come è noto, dal 10 aprile scorso è divenuta obbligatoria la vendita con modalità telematiche. La scelta operata dal Ministero in relazione ai gestori della vendita telematica - soggetti, costituiti in forma societaria, autorizzati dal giudice a gestire la vendita telematica - è stata in favore del libero mercato e non della tariffa fissa. Le società che risultano iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia sono libere di determinare le condizioni economiche dei servizi offerti con l'unico obbligo di pubblicarlo sui propri siti internet. La tariffa non è dunque imposta da norma regolamentare come avviene per gli ausiliari del giudice ma è libera e può anche variare non essendo stabilito che le condizioni economiche vengano tenute ferme. Ed anzi è prevedibile che cambino perché il libero mercato segue le sue regole. Questo incide in modo sensibile sulla scelta dei gestori giacché, nel silenzio della normativa regolamentare, il criterio giurisdizionale della rotazione - che per sua stessa natura presuppone l'uniformità delle tariffe per tutti gli ausiliari del giudice - non può trovare piena applicazione dovendo adattarsi in relazione alla variabilità delle condizioni economiche imposte dai gestori, con il serio rischio, oltretutto di trattamenti diversificati sul territorio nazionale, anche della incertezza sul dato essenziale dei costi sopportati dalle procedure esecutive.
  
- 2) Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 ha introdotto una nuova forma di ricerca dei beni da pignorare, inserendo l'art. 492 bis c.p.c., che si distingue in modo radicale dalla precedente, prevista dall'abrogato art. 492 comma 7 c.p.c.. La più evidente novità della nuova norma rispetto alla precedente attiene al momento in cui la ricerca può essere effettuata perché essa, infatti, di regola precede ora il tentativo di espropriazione.  
Il procedimento muove da un'istanza del creditore che richiede al Presidente del Tribunale di autorizzare la ricerca dei beni da pignorare mediante accesso telematico dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati, all'esito fruttuoso della quale è previsto che l'ufficiale giudiziario proceda direttamente al pignoramento dei beni rintracciati.  
L'istituto non è ancora a regime difettando le necessarie strutture tecnologiche presso gli UNEP. Ad oggi è in vigore una disciplina transitoria ( che, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, consente al creditore l'accesso ad alcune banche dati, rimettendo allo stesso creditore la successiva iniziativa di richiedere all'UNEP di

procedere al pignoramento di quanto rinvenuto ) la quale però è certamente meno efficace dell'istituto a regime.

- 3) L'introduzione della previsione in esame prone rimedio all' "aporia" del sistema insita nella disciplina che regola l'efficacia del pignoramento nei confronti del terzo. Come è noto, l'art. 546 c.p.c., in seguito alla modifica ad opera della legge n. 80 del 2005, stabilisce che, *dal giorno in cui gli è notificato il pignoramento, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode*". Per effetto della indicata disposizione, il credito di modesto importo, azionato in una procedura esecutiva che si svolga nei confronti di un unico terzo pignorato, è destinato a non vedere mai una sua integrale soddisfazione e tanto, non solo nella prima procedura, ma anche in tutte quelle successive che potranno legittimamente intraprendersi, giacché l'importo massimo assegnabile in ciascuna di esse, in forza della indicata disposizione, non sarà mai sufficiente a coprire sia l'importo delle spese di esecuzione (quantificate secondo i parametri del DM 55/2014) che la sorte precettata. Si tratta, dunque, di crediti che sono destinati a rimanere insoddisfatti "per sempre" generando spese esecutive per importi enormemente superiori alla sorte originaria.
- 4) Oggi l'astreint può essere concessa solo se la relativa domanda sia stata avanzata nell'ambito del procedimento in cui si forma il titolo esecutivo in vista dell'eventuale inadempimento del debitore alla condanna in esso contenuta con la conseguenza che detta tutela è preclusa - ove non contenuta nel titolo - nel momento dell'effettivo "bisogno", allorquando cioè l'interesse in capo al creditore divenga attuale a causa dell'inadempimento del debitore.

#### **FINALITA' E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA**

**( esposti secondo l'ordine delle criticità di cui al paragrafo che precede)**

- 1) La necessità degli interventi che si propongono è molto avvertita dagli operatori per garantire uniformità di regole e chiara predeterminazione di tariffe in relazione ad un servizio che incide, comunque, sul settore pubblico delle vendite forzate, a beneficio della certezza degli oneri a carico delle procedure esecutive e della parità di trattamento degli operatori.

- 2) La proposta mira alla piena attuazione di quello che può considerarsi il “fulcro” della riforma del 2014 del pignoramento mobiliare e presso terzi in termini di efficacia e speditezza consentendo all’ufficiale giudiziario di pignorare i beni contestualmente al loro rinvenimento tramite l’accesso alle banche dati.
- 3) La necessità di correggere l’effetto abusivo, insito nel sistema, va apprezzato nella più ampia prospettiva desumibile dalla pratica quotidiana degli uffici giudiziari che vede quale soggetto debitore, nella gran parte delle procedure esecutive per il recupero dei cc.dd. “microcrediti”, la Pubblica Amministrazione. L’intervento che si propone è, per questo, ancor più auspicabile giacché coniuga gli obiettivi di deflazione del carico giudiziario con quelli del doveroso contenimento della spesa pubblica. E’ necessario che l’intervento interessi tutte le procedure esecutive a prescindere dalla natura - privata o pubblica- del soggetto debitore giacché i medesimi inconvenienti appena segnalati si riscontrano nelle numerosissime procedure esecutive che proliferano dalla definizione di quelle ai danni della P.A., quelle cioè che si intraprendono nei confronti dei soggetti terzi ( perlopiù istituti bancari) sulla base delle ordinanze di assegnazione ex art. 553 c.p.c..
- 4) L’estensione dell’ambito applicativo delle misure di coercizione indiretta appare auspicabile sia per consentire il pari trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe sia nella prospettiva generale della efficacia di deterrenza delle misure in esame, che, infatti, possono intendersi anche quali strumenti deflattivi del carico giudiziario avendo di mira, come conseguenza pratica, anche quella di evitare il ricorso all’espropriazione forzata.